

Et visis videndis, et auditis audiendis;

Et super predictis habito maturo examine cum pensata deliberacione:  
Christi nomine invocato etc.

In his scriptis dicimus, sententiamus, cognoscimus, declaramus et condemnamus ut infra.

Videlicet quia condemnamus et condemnatos esse pronunciamus et declaramus dictos Dominicum et Christophorum, et quemlibet eorum in solidum, ad dandum et solvendum dicto Jeronimo de Portu libras tringinta quinque monete currentis, infra annum unum, proxime venturum, omni contradicione cessante.

Mandamus hanc nostram sententiam per dictas partes observari debere sub pena contenta in compromisso, vigore cuius hec nostra sententia lata fuit.

Lecta etc.

Et lata etc.

Janue in bancis, sub porticu nobilium De Nigro, ad bancum mei notarii infrascripti, anno dominice nativitatis MCCCCLXX, indicione tertia, secundum Janue cursum, die veneris xxvii septembris, in terciis, presentibus Bartholomeo de Goano et Antonio Leardo notario, testibus ad hec vocatis et rogatis.

(Notaro Giacomo Calvi, filza 3, n. 273).

## DI UNA EPIGRAFE RITUALE SACRA A GIOVE BEHELEPARO

Una singolare epigrafe e d'interpretazione oscura fu nel mese di settembre dell'anno 1886 raccolta in Roma sulla pubblica via Portuense, a circa duecento metri dalla porta, fra un mucchio di pietre abbandonate. Di essa mandai subito copia al mio chiarissimo amico il Cav. Vittorio Poggi, perchè ne dicesse ciò che a lui meglio sembrasse, ed un apografo con relativo calco alle *Notizie degli scavi ecc.* Si il Poggi nel *Giornale Ligustico* (fasc. IV, 1887) come le *Notizie cet.* (apr. 1887) la riferirono, ma lasciarono intatta l'interpretazione. Di questa dirò ciò che di vero a me è parso, lasciando

che altri per avventura più savio e *che intenda me' che i' non ragioni*, sgombrate le tenebre che avvolgono il vero senso di alcune frasi della medesima, ci metta in grado di vedere e leggervi più chiaramente. Ma prima di venire alla trascrizione ed interpretazione della medesima, fa d'uopo avvertire come essa manchi disgraziatamente del principio, e d'una parte laterale. Il principio smarrito o perduto per rottura antica, mentre che ci lascia desiderare una linea almeno, come apparisce dall'avanzo di una lettera, che è probabilmente un E, ci dà poco pensiero in quanto che ne conserva il senso completo. L'altro frammento di cui siam privi per rottura moderna, benchè di poco momento per il numero delle lettere mancanti, pure ci tiene molto in forse sul vero supplemento da darsi. Tuttavia perchè nulla manchi, io darò l'epigrafe con i supplementi da me ideati, non perchè li conosca del tutto sicuri, ma perchè li tengo solamente probabili e necessari per il senso che ho dalla medesima tratto.

*DISDEABVSQVE*

IOVIBEHELEPAROQVISa  
CRFECDEOMOREPATRIOS  
HOCERIT' NIQVISIN  
TRASEVELITABISREBVSQ  
ASIVSADITOITEMASVILI  
OMNIS GENERIS MELLENI  
MVNDATOIVSANTEDIEM  
DEIINMOLATVM NIGVST  
PARTV·ANTE·DIEM X ACCI  
LEONAS VILIC

La quale trascritta e corretta direbbe: *Dis deabusque (?) / Iovi Behelep(h)aro qui sa/cr(um) fec(erit) Deo more patrio s/(anctum) hoc erit. Ni quis in/tra se velit ab (i)is rebus q/(u)as (statuimus) ius adito; item a suili/omnis generis (abstineto); melle ni/*

*mundato; ius ante diem / dei immolatum ni gust(ato); (fetum a (?) partu ante diem X acci(pito). Leonas Vilic(us) (1).*

Come ognuno vede l'epigrafe dà luogo a molte difficoltà, dalle quali non è facile liberarsi con onore. Primieramente si può domandare, quale ufficio avesse quel Leonate Villico

(1) Il supplemento della prima linea è tolto da un'altra epigrafe sacra pure a Giove Behelepharo, trovata pochi mesi prima della nostra e che è del tenore seguente :

DIS · DEABVSQVE  
IOVI · BEELLEFARO (sic)  
SACRVM · PRO · SALVT  
T · AVR · ROMANI · ET  
IVLIANI · ET · DIOFANTI  
FRATRES · EQ · SING · IMP · N̄  
V · S · L · M

Importantissima è anche questa epigrafe, che unita alla nostra ci assicura, come avea già sospettato il ch. Orazio Marucchi (Bull. della Comm. Arch. Com. di Roma, 1886, p. 147), che i cultori di Giove Behelepharo appartenessero ad un sodalizio religioso col singolare nome di *Fratres*. Non però furono i soli che tal nome si appropriassero, chè oltre agli Ebrei per i connazionali, dai quali lo tolsero i Cristiani in una maniera più perfetta ed ampia, si chiamarono *fratres* anche i cultori del dio medopersiano Ahriman, come si ha dalla seguente epigrafe: Deo. Arima/nio. Libel/la . Leo./ Fratibus / voto. Dicavit. (Ern. Desjardins, Acta Mus. Ungar, 1873. Tab. VII, n. 49. C. I L. III, 3415). I capi si dicevano *Patres*, come nel rito mitriaco, e ce lo attesta quest'altra epigrafe pubblicata da E. Q. Visconti nel M. Pio-Clementino p. 25: D. Arimanio / Agrestius . V. C. / Defensor / Magister et / Pater . Patrum / Voti . C. D. Anche alcuni settari, come nei nostri giorni, si doveano tra loro chiamare *fratelli*, se pure ben intendo il seguente luogo di Minucio Felice: *Non ci distinguiamo per alcuni occulti contrassegni, come voi vi pensate, ma per la modestia e per l'innocenza nostra. Onde ci amiamo scambievolmente . . . . . e ci chiamiamo fratelli come figliuoli tutti di un Dio, come consorti della stessa fede e come eredi della stessa beatitudine. E voi, o Gentili, nè vi amate . . . . . nè vi chiamate fratelli, se non cospirate alla morte di qualcuno del vostro prossimo.* Oct. p. 36, Lugd. Batav., 1652.

che sottoscrive il decreto, se egli cioè facesse parte dei cultori di Giove Behelepharo, ovvero fosse il soprintendente al fondo in cui essi si radunavano per tenere le loro misteriose adunanze. Il contesto ci consiglia ad abbracciare la prima sentenza, a tenere cioè Leonate come un *frater* del Collegio colla dignità probabilmente di *Magister*, il quale essendo anche Villico conservava questo titolo, e con esso firmava, in quel modo che troviamo un villico della Biblioteca del Portico di Ottavia essere anche decurione del Collegio cui esso apparteneva (Henzen, 6271). Era dunque un forestiere, capo di un sodalizio parimente di forastieri, i quali secondo il patrio costume, *more patrio*, dovevano sacrificare a Giove Behelepharo; perciò tali cose loro sanciva:

I. *Ni quis intra se velit ab iis rebus quas (statuimus) ius adito.*

Il diritto, cui si mandano i sodali, perchè alcuno non agisca diversamente da ciò che è stato decretato, o in altri termini perchè tutti sieno uniformi nelle cerimonie del culto, è a mio modo di vedere un corpo di regole rituali a noi ascoso, e non una legge romana, non ostante che la forma con cui questo primo precetto è espressa sia per avventura del tenore di quella celebre dell'anno 568 di Roma contro i Bacchanali — *neve posthac inter sed coniuurase, neve comuovise, neve conspondise, neve compromisise velet, neve quisquam fidem inter sed dedise velet* — ovvero di quest'altra trovata l'anno 1882 nel quartiere del Castro Pretorio:

B. F. NEIQVIS · INTRA  
 TERMINOS · PROPIVS  
 VRBEM · VSTRINAM  
 FECISSE · VELIT · NIVE  
 STERCVS · CADAVER  
 INIECISE · VELIT

(Bull. della Comm. Arch. Comun. di Roma 1882, p. 159).

Questa è la parte meno oscura del decreto, perchè fortunatamente riceve luce dalla voce *item*, che immediatamente tien dietro, e che fa vedere come il primo ordinamento è dello stesso genere del secondo, come questo del terzo, il terzo del quarto. Avevano dunque i cultori di Giove Behelepharo un corpo di leggi rituali, di cui nulla ci è stato dal decreto tramandato, ma che supposto, come si proverà in seguito, il collegio di nazione e culto Siriaco, non ci sarà difficile investigare. Di esse leggi adunque ci occuperemo alquanto, per supplire almeno in parte alla mancanza della nostra lapide, e perchè meglio si sappia di qual gente da noi si tratti. È noto come ogni popolo avesse il suo cerimoniale, che regolasse il culto della propria divinità. Ma non tutto era scritto; chè parte apparteneva al misterioso arcano, e soleva tramandarsi ai posteri a voce soltanto, perchè non fosse accessibile ai profani. Se non che, anche di rituali scritti nell'antichità non abbiamo che frammenti sparsi qua e là negli autori o nei monumenti secondo le circostanze, non un corpo intero. Il più completo e antico cerimoniale ci è stato conservato dal popolo Ebreo, in due libri interi, nel Levitico cioè e nei Numeri, ed in parte dall'Esodo e dal profeta Ezechiello; e da esso, siccome quello che si trovava da ogni parte circondato da popoli idolatri, la massima parte semitico-cananei, abbiamo tanto in mano da formarci un'idea abbastanza chiara del cerimoniale di questi ed anche dei cultori di Giove Behelepharo, che dalla Siria, come vedremo, vennero in Roma a piantare le loro tende. Con ciò non vogliamo noi, come è rea opinione d'alcuni, far dipendere le istituzioni del popolo Ebreo da quelle dei popoli confinanti, non avendo nulla che fare la purezza e semplicità del culto Giudaico, con quello impuro ed empio dei pagani, ed anche perchè Iddio avea al suo popolo proibito di agire secondo le usanze degli Egiziani e dei Cananei. *Secundum opus terrae*

*Aegypti in qua habitastis non facietis, et secundum opus terrae Canaan, quo ego adduco vos non facietis* (Levit. XVIII, 3). Colle quali parole non solo ci mostra, come egli abbia interdetto agli Israeliti i riti di quelle nazioni, ma che i riti e le leggi da lui date erano contrarissime alle cerimonie e statuti loro (Spencer, *De Leg. Haebr. rit.* Tubing. 1732, pag. 284). Per la qual cosa a ragione lo stesso Tacito potè scrivere che Mosè avea agli Ebrei comandati riti nuovi e contrari a quelli degli altri mortali, e che da loro era tenuto per profano ciò che dagli altri si considerava come sacro, e lecito ciò che agli altri era proibito (*Hist.* V. 4). Tanto perchè si sappia con quanta critica e cognizione di causa il Maspero abbia scritto: « Certaines prescriptions ritualistiques, certaines cérémonies empruntées évidemment aux pratiques du culte égyptien, doivent se reporter jusqu'au temps où les enfants d'Israël, à peine sortis d'Égypte, adaptèrent au culte de Iahveh nombre de rites qu'ils avaient vu célébrer devant les statues d'Ammon et de Phtah (*Hist. Ant. des peupl. de l'Or.* 1884, p. 290) ». So di certo che alcune pratiche di culto erano comuni a tutti i popoli, e che più somiglianti si trovano fra quelli che appartengono ad una medesima stirpe, come l'ara, il sacrificio cruento od incruento, la distinzione degli animali fra mondi ed immondi, la preghiera fatta in questo od in quell'altro modo. . . . ; ma tra la somiglianza di alcuni usi e cerimonie, e la dipendenza delle une dalle altre vi ha gran distanza. Meglio è ammettere con Max Müller (*Lett. d'introd. alla scienza delle relig.* Fir. 1874, p. 97) esservi stato un tempo di un culto comune per le stirpi semitiche, come per le ariane, che precedette la formazione delle loro separate lingue, e delle loro separate religioni. In altri termini i Semiti avendo in comune molti nomi per la divinità, e possiamo aggiungere molti riti e cerimonie comuni, che devono essere esistiti prima che i rami meridionali o arabi,

setentrionali o aramei, centrali o ebraici, si separassero l'uno dall'altro in modo durevole, ci fanno penetrare nei concetti religiosi della stirpe semitica primitiva e tuttavia unita prima che Baal si adorasse in Fenicia, ed El in Babilonia; concetti che, se non del tutto svolti, li troviamo sufficientemente accennati nel sacro libro del Genesi. Falsatasi poi l'idea della divinità in tutte le nazioni fuorchè in quella privilegiata del popolo Ebreo, si falsarono ancora i riti e le cerimonie del culto, e siccome questo popolo era da ogni parte circondato da idolatri e, che più è, proclive a *fornicare* dietro gli Dei stranieri, Geova, mentre gli comanda d'adorar lui solo come unico e vero Dio, alcune leggi rituali gli prescrive, ed ed altre gli proibisce, siccome quelle che dalle nazioni pagane erano empicamente praticate. E questa è ancora gran ventura per la scienza delle religioni; chè siccome tali prescrizioni e proibizioni si sono conservate nel sacro codice della Bibbia, fuori del quale nulla abbiamo, o semplici ed oscure tracce per lo più da quello desunte, noi possiamo formarci qualche sicuro concetto delle religioni semitico-canaanee, e, che più importa al nostro presente caso, essere in grado di capire qualche cosa anche della nostra epigrafe, fatta da gente che tai riti appunto professava. E per venire più al concreto, dirò che il decreto di cui parliamo non contiene che solamente una parte delle prescrizioni. Queste erano di due generi, alcune di natura loro male, ed altre puramente cerimoniali. Appartenevano al primo molte nefandezze inominabili (1), la prostituzione delle vergini (2), il culto di-

---

(1) *Nolite ambulare in legitimis nationum. Omnia enim haec* (nefandità che si descrivono) *fecerunt et abominatus sum eas.* Levit. XIX e XX. Cfr. Ezech. XLIII, 11, Mach. VI, 4, III Reg. XV, 12, 13.

(2) *Ne prostitues filiam tuam.* Levit. XIX, 29. — Cfr. Herod. I, 199.

vino prestato alle immagini (1), il sacrificio umano (2), l'arte e la fede nei prestigj e negli auguri (3). Cerimoniali soltanto, ma che pure diventavano male per il fine, erano una specie di tonsura orbicolare, e certe stimate di determinata forma (4), con cui si dedicavano alle divinità, la cottura del capretto e dell'agnello nel latte della madre (5), l'oblazione del miele e dei fermentati (6). Inoltre celebravano i loro misteri nei boschi e sulle alture, negli orti e nei sepolcri, e dormivano nei templi per aver dei sogni (7).

(1) *Nolite converti ad idola, nec deos conflatile facietis vobis. Ego Dominus Deus vester.* Exod. XIX, 4.

(2) *Et aedificaverunt excelsa Topheth... in valle filii Hinnom ad comburendum filios suos et filias suas.* Ierem. VII, 31. Cfr. Ierem. XIX, 5; XXXII, 35; II Reg. XVI, 31; Sap. XII, 5. Dai quali luoghi si vedrà non trattarsi di semplice lustrazione per mezzo del fuoco, come vorrebbero alcuni (Theod. Quaest. 44 in IV. Reg.), ma di vero sacrificio umano.

(3) *Non augurabimini, nec observabitis somnia, non declinetis ad magos, nec ab ariolis aliquid sciscitemini.* Levit. XIX, 26-31.

(4) *Non vos incidetis, nec facietis calvitium super mortuo, quoniam sanctus es Domino Deo tuo.* Deut. XIV, 1, 2. *Neque in rotundum attondebis comam, nec radebis barbam, et super mortuo non incidetis carnem vestram, neque figuras aliquas aut stigmata facietis vobis.* Levit. XIX, 27, 28.

(5) *Non coques hoedum in lacte matris suae.* Exod. XXIII, 19; XXXIV, 24. Deut. XIV, 21; al qual luogo il testo Samaritano fa seguire la seguente dichiarazione: *Nam qui hoc facit, est ut qui macrum (rem abominabilem) sacrificat, quod irritat Deum Iacob.*

(6) *Omnis oblatio . . . . absque fermento fiet, nec quidquam fermenti aut mellis adolebitur in sacrificio Domino.* Levit. XI, 11. E ciò al dir di Maimonide, perchè gli idolatri non solo le cose dolci amavano, ma solevano ungere di miele le vittime. Morè Neb.

(7) *Et fecit Iehoram excelsa in montibus Iehudae, et fornicari fecit habitatores Ierusalem (dall' Ebr.) II Paral. XXI, 11. Lucos eorum succidetes.* Exod. XXXIX, 13. *Qui immolant in hortis et sacrificant (adolent incensum LXX) super lateres, qui habitant in sepulcris et in delubris idolorum dormiunt (propter somnia LXX) Is. LXV, 3, 4.*

Tali e simili erano gli usi infami e le cerimonie sacre che fra i popoli semitico-cananei, quali erano specialmente gli Assiri ed i Babilonesi, i Fenici ed i Cartaginesi, i Moabiti ed i Filistei, si celebravano per venerare il supremo loro signore, il Dio Baal e Bel. Anche gli Ebrei, non ostante le proteste dei profeti, lo adorarono nei boschetti e sulle alture della Giudea. Ma di questo, rito speciale, come segno di consecrazione al vero Dio Ieova od Eloim, era la circoncisione. *Et circumcidetis carnem praeputii vestri, ut sit in signum foederis inter me et vos* (Gen. XVII, 11; Levit. XII, 3). Le quali parole vengono interpretate dallo Pseudo-Ambrogio come se la circoncisione non avesse nessuna virtù propria, ma fosse soltanto un segno: *quod signum ita accipiebant Abrahami filiis, ut scirentur eius filii esse, qui credens Deo hoc signum acceperat* (In Ep. ad Rom. IX). Interpretazione del resto già data da S. Ireneo, quando contro Trifone scriveva aver Iddio data la circoncisione non perchè essa valesse a giustificare, ma per segno, affinchè si riconoscesse la stirpe di Abramo. Anche Tacito (Hist. V) assegna la stessa ragione: *Circumcidere instituire, ut diversitate noscentur*. Era dunque la circoncisione un segno con cui il popolo eletto in peculiar modo si consecrava al vero Dio, come ai falsi e bugiardi con particolari stimate le altre nazioni. Quale sia stato il fine per cui Iddio abbia questo più che un altro segno comandato non è nostra intenzione investigare, chè molto se n'è parlato, e molto ci devierebbe dal nostro scopo. Ma non furono solo i Giudei ad usare un tal segno di consecrazione. *Prima di tutti*, scrisse Erodoto II, 104, *si circoncisero i Colchi, gli Egiziani e gli Etiopi, περιτάμνονται ἀπαρχῆς τὰ αἰδοῖα; i Fenici poi, i Siri e gli abitanti della Palestina confessano di aver tolto siffatta consuetudine degli Egiziani*. Per la quale autorità, a dire il vero non molto arcaica rispetto alle origini del rito di cui parliamo, molti sono andati in diverse e contrarie sentenze, al-

cuni sostenendo la priorità degli Egiziani, altri degli Ebrei; e non è a dire come alcuni così detti critici moderni servendosi di questa sola opinione d'Erodoto, da cui come da unica fonte sono sgorgate tutte le altre, abbiano bistrattata la sacra tradizione della Bibbia.

Ma non era questo il caso. Noi potremmo negare ogni fede al medesimo, perchè, come abbiamo notato, è troppo moderno rispetto al sacro libro, non salendo la sua antichità al di là del secolo V a. C., ed avendo scritto in affari di religione massimamente per tradizioni quasi sempre orali, e per lo più fallaci; potremmo servirci di autorità molto più antiche e sincere, le quali ci dicono chiaramente aver i gentili tolto il rito della circoncisione dagli Ebrei e non questi da quelli, come nel caso dei Sichemiti che si circoncisero per poter sposare le figlie degli Israeliti (Gen. XXXIV); potremmo anche tacciare di falsità Erodoto per ciò che egli asserisce, aver cioè confessato i Fenicii e gli Ebrei medesimi di aver tolto tal rito dagli Egiziani, mentre che gli uni l'attribuivano ad Elo (Sanconiat. ap. Euseb. Praep. Evang. I, p. 38) e gli altri a nessun altro che a Dio; ma non è questo il nostro intendimento. Ammettiamo che altre nazioni oltre a quella degli Ebrei usassero il rito della circoncisione, vogliamo concedere che questo prima che tra gli Abramiti fosse in uso fra gli Egiziani, non ne segue però averlo quelli da questi imparato e tolto. Iddio legò a se Abramo ed i suoi discendenti con un segno che tra tutti giudicò il più conveniente, e questo fu la circoncisione. Il Castelli (La legge del Pop. Ebr. Fir. 1884, p. 7), dietro l'opinione secondo lui *più accettabile*, la giudica *avanzo e mitigamento e simbolo dei sacrifici umani e dei culti fallici, quando i costumi presso certe genti, come accadde presso gli Egiziani e gli Ebrei, s'ingentilirono e si elevarono a più alta moralità*. Che la circoncisione possa considerarsi come sacrificio cruento è probabile, ma che essa

sia avanzo, sostituzione e simbolo dei culti fallici, e non a questi del tutto opposta, ed inoltre che gli Egiziani fatti più gentili abbiano quelli abbandonati per appigliarsi a questa, è più facile ad asserirsi che a provarsi, massime quando i monumenti e la storia reclamano il contrario. Cfr. Herod. II, 49. Noi per contrario diciamo che la circoncisione, per sé indifferente o medicinale, diventa tessera o simbolo di culto insignemente religioso se al vero Dio è diretto, superstizioso se ai falsi, nè perciò l'atto, benchè il medesimo debba considerarsi della medesima moralità, come le stimmate che si fanno sul carpo o sulle braccia alcuni devoti in segno di consecrazione alla B. V. di Loreto, non ha la stessa moralità di quelle che si facevano in onore di Baal, di Cerere e di Bacco (1). E già che siamo tornati alle stimmate o note impresse in qualche parte del corpo, colle quali gli uomini solevano dedicarsi a qualche divinità, non sarà inutile l'avvertire come esse erano molto in uso tanto nel nuovo, quanto nell'antico Testamento. Luciano ci dice chiaramente degli Assiri, che essi solevano notarsi o sul carpo o sulla cervice: *Στίζονται δὲ πάντες οἱ μὲν ἐς κάρπους, οἱ δὲ ἐς ἀχένας, καὶ ἀπὸ τοῦδε ἅπαντες Ἀσσύριοι στιγματηφόροισιν* (*De Dea Syria* 59). Nella sacra scrittura: *Quid sunt plagae istae in medio manuum tuarum* (Zacch. XIII, 6)? sarà detto a colui che negherà di essere stato profeta degli Idoli, quando Iddio disperderà finanche il loro nome, e condannerà i pseudo-profeti alla morte. Le quali parole commentando il de Groote (Grot. in Apoc. XIII), a ragione le spiegava per quei segni che si fanno nelle mani, con cui solevano dedicarsi a qualche Dio *inscripto eorum signo, nomine aut numero*. Anche nell'Apocalisse si parla di quelli costretti

---

(1) Il sommo Sacerdote degli Ebrei, come segno di soggezione a Dio portava scritto sul frontale di lamina d'oro purissimo *Sacro a Iabveh*. Exod. XXVIII, 36.

dalla *Bestia* ad adorar la sua imagine e a portare un carattere impresso *nella mano destra, o sulla fronte*, esprimenti il nome della bestia medesima con lettere o con numeri, XIII, 16. Il modo che solevano tenere nel formarsi tali note ci è descritto da Prudenzio nei seguenti versi:

*Quid cum sacrandus accipit sphragitidas?  
Acus minutas ingerit fornacibus;  
His membra pergunt urere, utque igniverint,  
Quamcumque partem corporis fervens nota  
Stigmaverit, hanc sic consecratam praedicant* (Hym. X).

E qui mi sia lecito terminare quest' ingrato argomento col de Groote lodato, tanto più che ciò che egli ai suoi tempi quasi divinando asseriva, ora ai nostri colla scoperta dei monumenti si è avverato. Traiano, dice egli, ad istigazione dei Maghi proibì tutti i sodalizì o Collegi eccettuati quelli che si univano a titolo di religione: *sodalitates vetuit exceptis quae religionis (paganicae) nomine cohibant*. E siccome gli uomini amano riunirsi in società, avvenne che in tutto l'Impero non vi fu uomo che non fosse ascritto a qualche collegio sacro a qualche divinità. Quelli poi i quali vi si ascrivevano, ricevevano nel loro corpo un segno espresso o con lettere o con numeri simbolici (l. c.). Se per distinguersi, un segno aveano quelli che a qualche divinità erano in peculiar modo consacrati, anche i cultori di Giove Behelepharo insigniti doveano essere d'un sacro carattere. E forse anche a questo si allude, quando si vuol prescrivere l'uniformità colle parole del nostro decreto: *Ni quis intra se velit ab iis rebus quas (statuimus), ius adito.*

II. — *Item a suili omnis generis (abstineto).*

Gli animali più comuni atti ai sacrificizì erano buoi, vacche, capre e pecore. Le colombe fra gli uccelli erano tenute per sacre e non era lecito ai Sirii neppure toccarle, sicchè entravano nelle loro case e vi pascolavano. Gli animali suini però

erano aborriti, nè l'immolavano, nè di essi si cibavano. Σύας δὲ μούνας ἐναγέας νομίζοντες οὔτε θύουσιν, οὔτε σιτέονται. Luc. l. c. 54. Di questo genere di persone doveano anche essere i cultori di Giove Behelepharo, quando loro si comanda di astenersi da ogni genere di siffatti immondi animali. Da questa proibizione in poi abbiamo alcuni precetti determinati, i quali, s'intende, se furono specificati, la causa si è che tali cultori trovavansi a contatto con altri popoli per cui la carne suina era in pregio, ed il sacrificio in vigore. Ma è alquanto incerto il significato da darsi alla voce *suili*, se quello naturale di porcile, ovvero tenendola per errata in vece di *suilla* o *suillis*, quello di carne porcina. Questa seconda spiegazione mi pare più conforme al contesto, tanto più che seguono le parole *omnis generis*, colle quali par vogliansi comprendere gli animali non solo domestici ma anche selvatici, come si giudica dal seguente luogo di Erodiano V: *Bestias omne genus sive cicures sive feras (Elagabalus) populo dabat in missilibus exceptis suibus, his enim lege Phoenicum abstinebat*. Comunque però s'intendano, mostrano certamente, che qui si tratti di gente Semitica, per la quale era considerato atto immondo non solo mangiare carne suina, ma il contatto stesso della medesima. Fra i popoli che avversavano quest'animale erano, oltre ai Fenici e Sirii nominati, anche gli Ebrei, gli Arabi (Plin. VIII, 52, Solin. de Arab.), i Saraceni (Hieron. adv. Iovin. VI), gli Egiziani (Herod. II, 47), gli Etiopi (Porph. VI), gl' Indiani secondo Eliano, e gli Sciti secondo Erodoto II, 47 (Cfr. *Bochard de Anim. sacr.* lib. II, p. 702). Non è però assolutamente vero, che da tutti i popoli soprannominati il porco forse sempre aborrito. Chè gli Egiziani pur lo sacrificavano a Bacco ed alla Luna, se stiamo alle parole di Erodoto II, 47, ed Isaia si lamenta del popolo Ebreo, il quale ad imitazione dei gentili (certamente quelli che li circondavano) si cibavano di carne porcina (LXV, 4). Della Siria era re Antioco, eppure

volendo costringere il popolo Ebreo a vivere secondo il costume delle genti, come proibiva loro la circoncisione, così gl'imponeva di cibarsi di carne porcina. Nè vale il dire che Antioco viveva secondo il costume greco, chè le genti su cui comandava erano della Siria, e se si può supporre defezione in alcune, nella generalità non mai. Non a tutti i Sirii dunque era interdotta la carne porcina, ma ad alcuni popoli solamente; anzi, se stiamo all'autorità di Giuseppe Flavio, al suo tempo almeno anche la circoncisione era rimasta rito speciale degli Ebrei solamente in tutta la (Siria Ant. VIII, 10).

### III. — *Melle ni mundato.*

Il miele presso gli Ebrei non era assolutamente vietato, come la carne porcina, ma egualmente che i fermentati non era da adoperarsi nel sacrificio. *Ogni oblazione che voi offrirete al Signore sia senza fermento, nè alcun che di fermento e di miele a lui sacrificherete* (Levit. II, 11). Questo precetto però non si debbe prendere assolutamente, chè il pane fermentato era permesso nei sacrifici pacifici ed eucaristici (Levit. VII). Non è a dirsi altrettanto rispetto ai gentili, per ciò che noi sappiamo. Gl'idolatri, dice Maimonide, si eleggevano delle cose dolci per le loro oblazioni, e le loro vittime solevano ungere di miele (Morè Neb. P. III, c. 46). La ragione si è, perchè siccome giudicarono il miele grato al palato degli uomini, così tenevano che dovesse incontrare il gradimento degli Dei. Un uso speciale di sacrificare è il seguente, descrittoci da Teofrasto ed ingiustamente da lui attribuito agli Ebrei della Siria. Non mangiano, dice egli, della vittima sacrificata, ma cospersala di molto miele e vino la bruciano intera, e consumano presto, perchè colui che tutto vede non vegga questa loro azione: οὐκ ἐστιώμενοι τῶν θυθέντων, ὀλοκαυτοῦντες δὲ ταῦτα νυκτός, καὶ κατὰ αὐτῶν πολλὸν μέλι καὶ οἶνον λιβόντες... (ap. Porphyr. de Abst. II, § 26). Se non che da tutto ciò noi non possiamo intendere il vero significato della prescri-

zione compresa nelle parole *melle ni mundato*. Fa d'uopo ricorrere ad altri documenti. Già abbiamo accennato come i precetti compresi nel nostro decreto furono dati, perchè coloro i quali ne professavano l'osservanza non facessero come le genti di altri culti. Vi era dunque una religione la quale prescriveva il rito di mondarsi col miele, altrimenti il precetto sarebbe stato per lo meno inutile. Studiando, mi è venuto fatto trovarlo nei misteri mitriaci. La setta di coloro che professavano il culto di Mitra al tempo di cui parliamo, nel secolo II, avea messe vaste radici in tutto l'Impero, ed in special modo in Roma, ove molti spelei sono stati ai nostri giorni massimamente scoperti. Era una setta potente e l'ultima che potè resistere all'urto del Cristianesimo, dinanzi al quale tutte le religioni paganiche dovevano crollare. Dalle insidie dei Mitriaci volea il villico Leonate che i suoi sodali si tenessero lontani, ed ecco che loro prescrive di non macchiarsi con un rito a loro molto sacro nelle iniziazioni ai misteri Leontici (1). Ecco come questi son descritti da Porfirio (de Antr. Nymph. p. 216, Romae 1630): *A quelli che s'iniziano ai misteri Leontici invece dell'acqua per lavarsi le mani danno del miele, ed al tempo stesso loro comandano di tenerle pure e lontane da ogni malvagità e scelleratezza. Inoltre con un rito speciale lo lustrano per mezzo del fuoco, ed hanno in orrore l'acqua come di questo nemica. Finalmente gli purgano col miele anche la lingua da ogni macchia di peccato.* Quale sia il senso simbolico di questo rito, Porfirio si è sforzato di darcelo; ma noi, poco servendoci nella nostra presente questione, volentieri ce ne passiamo.

---

(1) Sette erano i gradi degli iniziati al culto di Mitra, i quali si chiamavano: Korakes, Kryphii, Milites, Leones, Persei, Heliodromi, Patres. — S. Girol. Ep. 57, n. 2; Henzen nel Bull. dell'Ist. 1866, p. 90; V. Poggi D'una iscriz. gallo-latina, nel Giorn. Lig. 1881.

IV. — *Ius ante diem Dei immolatum ni gust(ato).*

Così leggo in questa quarta prescrizione, e non *tus* e *det* come parrebbe dalla pubblicazione fatta nelle *Notizie degli scavi*. La ragione è facile ad intendersi. Per causa degli apici le lettere I e T si confondono, come in tante altre della medesima forma, così anche in questa epigrafe; e d'altra parte *tus* nel nostro caso non avrebbe senso col verbo *gustato*, e *det* invece di *Dei* sarebbe senza grammatica. Per contrario *ius* nel significato di *brodo* si addice molto bene al verbo *gustare*, il quale era termine sacro nei sacrificî, come si ha dagli atti dei fratelli Arvali all'anno 81, in cui si legge *cum in aedem Caesarei consedisent ex sacrificio gustarunt*. Ad ogni modo il brodo era usato nei riti Semitici. Nel libro dei Giudici VI, 19, segg., si narra come Gedeone fatti cuocere dei pani azimi ed un capretto, ne separò le carni dal brodo, quelle ponendo in un canestro, e questo in un' olla, quindi portò tutto sotto una quercia, e l' offrì all' angelo. Ma questi gli disse: Prendi le carni ed i pani azimi e mettili su quella pietra e versavi sopra il brodo. Come quegli ebbe ciò fatto, l' angelo toccò colla sommità della verga che avea in mano l' offerta, ed in un attimo salì il fuoco dalla pietra e bruciò pani e carne. Quindi della medesima pietra, distrutte le are ed i boschetti di Baal, fece un altare al vero Dio. Qui, come si vede, abbiamo un vero sacrificio, il quale si componeva di pane, carne e brodo, e per di più fu consumato da un fuoco prodigioso (1). Ma più chiaramente, per ciò che si riferisce ai riti della super-

(1) Non è unico nella sacra scrittura il caso d'un fuoco prodigioso, che consuma la vittima. Lo stesso miracolo si narra avvenuto per ministero d'Aronne e di Mosè (Levit. IX, 24), di Elia (III Reg. XVIII, 38), e di Neemia (II Machab. I, 18 segg.). E giova averlo accennato, anche perchè s'intenda qual sia il vero senso da darsi a quel sì noto ed omai proverbiale luogo di Orazio: *Credat Iudaeus Apella*. Qui non è nominato Apella perchè credenzone e superstizioso, come si stima comunemente, ma Apella

stizione gentileasca, parla del brodo come usato nei sacri riti il già lodato Isaia. Egli lamentandosi del suo popolo, il quale si era a lui ribellato, dopo aver detto degli atti superstiziosi in cui era caduto, come di sacrificare negli orti, di offrire incenso sui mattoni, *super lateres*, di abitare nei sepolcri, di dormire nei templi degli Dei, di mangiare la carne porcina, soggiunge che nei loro vasi conservavano del brodo profano, cioè, come ha più chiaramente il testo ebraico, *il brodo d'immonde carni*, perchè consacrato con riti idolatriche, *ius immun-darum carniū habent in vasis suis* (LXV, 3, 4). Dalla nostra lapide si vede che questo brodo aveasi come sacro, e che era illecito non solo di servirsene per cibo, ma anche di gustarlo. *Ius ante diem Dei immolatum ni gustato*. Presso gli Ebrei se alcuno per ragione di voto, o per libera elezione avesse offerta qualche ostia, questa dovea esser mangiata lo stesso dì, ma quando alcuna parte fosse pur avanzata, era lecito di mangiarla il giorno seguente. Se alcuno poi si fosse cibato dell'ostia pacifica il terzo giorno, l'oblazione sarebbe stata inutile e non sarebbe giovata all'oblato; anzi chiunque si fosse di tal cibo contaminato sarebbe stato reo di prevaricazione. Levit. VII, 16, segg.

per un giudeo qualunque il quale credeva precisamente a prodigi simili a quelli che narravansi della città di Gnazia nei Salentini.

*Gnatia lymphis*

*Iratis exstructa, dedit risusque iocosque,  
Dum flamma sine tura liquescere limine sacro  
Persuadere cupit. Credat Indaeus Apella,  
Non ego; namque deos didici securum agere aevum.*

I, Sat. V, v. 94 e segg.

Il fatto di Gnazia è narrato anche da Plinio H. N. III, 11, il quale ci assicura che se si poneva della legna sopra un sasso, che ivi si avea per sacro, di subito s'innalzava della fiamma. Se ciò che ei dice possa avvenire naturalmente è trattato dal Bianconi, Storia naturale dei terreni ardenti ecc., p. 194.

Anche nei tempi moderni si adopera presso alcuni popoli il brodo per uso sacro, come ne fa fede Paolo Veneto citato dallo (Spencer l. c. de region. orient. II, 41), dicendoci che ammazzati degli arieti ne sogliono lanciare il sangue verso il cielo, e cottene le carni, spandere per l'aria il brodo. Ed al lib. III, 24, parlando di altri popoli si esprime così: *Portant cibos secum quos in mensa ante idolum ponunt et praesertim ius carniū profundunt illis, quo potissimum delectari putantur.* Ma un altro brodo presso i popoli semitici era sacro, e questo, come abbiamo accennato, era formato col far cuocere il capretto o l'agnello nel latte della madre. Tal brodo fu ripetutamente proibito da Dio. *Non coques hoedum in lacte matris suae;* e chi fa ciò, aggiunge il testo Samaritano, è come chi sacrifica una cosa abbominevole che irrita il Dio di Giacobbe. Ora sacrificare una cosa abbominevole, secondo il sacro codice, significa sovente uniformarsi nei sacrifici ai costumi gentileschi. Che poi fra i riti pagani vi fosse veramente quello di cui è questione, ce l'insegna il rabbino Menachen di Recanati (Comm. in Leg. alleg. 1595); il quale, studiandosi d'interpretare la legge citata, dice apertamente di avere udito che presso i gentili c'era l'uso di lessare la carne col latte e specialmente la carne dei capretti e degli agnelli, e che quando piantavano gli alberi v'infondevano di questo brodo, chè in tal guisa credevano le piante avessero a rendere frutti più copiosi e più maturi. E che a loro imitazione e per il medesimo fine anche i Giudei alle volte sacrificassero, ce ne assicura il Parafraste Ionatan: *Popule mi, domus Israel, non potestis coquere nec comedere carnem et lac permixta simul, ne irascatur furor meus et coquam proventum vestrum, frumentum et paleam simul.* Vuol dire che se gli Israeliti a somiglianza dei gentili avessero sacrificato colla speranza d'una più abbondante messe, si sarebbero ingannati, chè in luogo di fertilità avrebbero avuto carestia. Che se questo veramente era

lo scopo per cui si offriva il brodo a Giove Behelepharo, non m'ingannerei forse se giudicassi i cultori di questa divinità, come sin da principio sospettai, un collegio di contadini, di cui fosse capo il villico medesimo. Il Lanci (Bull. dell' Ist. 1860, p. 52) avea fatto osservare che nella celebre iscrizione trilingue palmirena, ove il testo greco ha *Belo*, il palmireno traduce *Scems* sole. *Scems* volendo dire *spiratore di fuoco* o principio calorifero, non disconviene a *Belo*, che preso per Baal, marito, signore, fecondatore, accennerebbe al principio calorifero generativo siccome l'altro. Inoltre i Palmireni aveano in apparenza quattro divinità come assistenti alle quattro stagioni dell'anno; ma in realtà non era che una sola, Baal. Esse erano Malach-belo che presiedeva alla primavera, *Scems* o *Belo* per eccellenza all'estate, Camri-belo all'autunno, ed Aglibelo all'inverno. Nè vale l'obbiezione che potrebbe farsi dall'essere questo nume sacro anche agli *Equites singulares*, come si argomenta dalla lapide da principio riferita, chè essi erano o potevano essere militi dimessi dopo un servizio di 25 anni, e dedicarsi all'agricoltura, come nella seguente epigrafe (Notizie, 1885), consacrata a tutte quasi le divinità dell'Olimpo, ma non sì che non trovino buon posto anche quelle del campo.

*Iovi optimo / maximo · Iunoni / Minervae · Marti / Victoriae · Herculi / Fortunae · Mercurio / Felicitati · Saluti · Fatis / Campestribus · Silvano / Apollini · Dianae · Eponae / Matribus · Sulevis et / Genio · Sing. Aug. / Ceterisq. Dis · Immortalibus / Veterani · Missi / honesta · Missione / ex eodem / numero · ab · Imp. Hadriano / Antonino · Aug. P.P.P. / Priscino et Stloga Cōs / L. L. M. M. V. S. (a. 141).*

V. — *Ante diem Dei immolatum.*

È chiaro che qui si parli del sacrificio fatto nel *pervigilio*, vigilando cioè la notte innanzi al giorno sacro a Giove Behelepharo. L'uso della vigilia era per avventura comune a

tutte le genti non esclusa la nostra Roma, specialmente la notte che precedeva la festa di Cerere, Venere, Apollo e della Fortuna. Ma essa era d'importazione forestiera, come ne fa fede Cicerone de Leg. II, 16: *Novos deos, et in his colendis nocturnas vigilationes Aristophanes vexat*. Anche il modo di vegliare e sacrificare che in essa si teneva ce la mostrano venuta dall'Oriente. Eccone alcuni particolari. Il popolo intervenuto bruciava dell'incenso sull'ara, rito cui in ogni tempo voleansi obbligare i Cristiani, come si ha dagli atti dei Martiri. Frattanto si solea dai sacerdoti cantare degli inni a suon di tibia, che Arnobio VII chiama *exercitationes Deorum matutinas*. Gli inni avevano alcuni versi intercalari, che il popolo ripeteva (Serv. in Ecl. 8). Il Pontefice passando in mezzo ai convenuti eccitava la loro attenzione colle parole *vigilasne Deum gens?* (Serv. in II. Aen). Fatto ciò, si preparava ciò che faceva d'uopo al sacrificio, il cui frutto si chiamava *Pax Deum*. Così ne assicura Plauto nel Penulo: *Suntne hic omnia quae ad pacem Deum oportet adesse?* E Livio VI: *Hostia caesa pacem Deum adorare*. C fr. Guth. de veteri iure Pont., p. 369. Alcuni che di simile attribuiva Plinio ai Cristiani, quando scriveva a Traiano, X, 97, che essi erano soliti *stato die ante lucem convenire, carmenque Christo quasi Deo dicere*, con questa differenza, che i Cristiani non si obbligavano con solenni promesse a delitti, ma a non commettere furti, adulteri, rapine, a non rompere la fede data, a non negare il deposito, *quibus peractis morem sibi discedendi fuisse, rursusque coeundi ad capiendum cibum promiscuum tamen et innoxium*; ed i gentili per contrario s'ingolfavano in ogni specie d'iniquità, tanto da obbligare più volte la pubblica autorità ad impedir simili adunanze tutte a titolo di *eterie*.

Cesare, eccettuate le assemblee giudaiche ed i sodalizi antichi, proibì tutti i collegi che a suo tempo in Roma si venivano fondando (Svet. Caes. 42); ed Augusto, perchè non

ostante ciò *plurimae factiones titulo collegii novi ad nullius non facinoris societatem coirent, collegia praeter antiqua et legitima dissolvit* (Id. Oct. 32. Mommsen de Coll. et sod. Rom. p. 78 segg.) (1). Legittimi si dicevano quei collegi che erano approvati dal senato o dal principe (Marciano I, 1 § 1, h. t.). Se non che tanto era inveterato l'uso delle associazioni, e tale fu l'alluvione dei popoli e riti stranieri che nei due primi secoli specialmente in Roma concorse, che fu quasi impossibile più proibirli, ovvero furon permessi o tollerati con qualche titolo legale, come quello 1.º di *associazione operaia*, come si ha da Gaio I, 1, pr. D.: *Vectigalium publicorum sociis permissum est corpus habere, vel aurifodinarum et argentifodinarum et salinarum. Item collegia Romae certa sunt quorum corpus SCtis atque Constitutionibus principalibus confirmatum est, veluti pistorum, cet.* — 2.º A titolo di *collegio funeraticio*. Ai poveri, *tenuioribus*, era permesso *stipem menstruam conferre, dum tamen semel in mense coeant, ne sub praetextu huiusmodi illicitum collegium coeat* (Marciano I. D. de. Coll. et Corp.). E questo fu il titolo con cui i Cristiani durante la prima era di sangue poterono radunarsi (Cfr. Tertull. Apol. 39; De Rossi, Bull. II, 27, 59-63, III, 79, 97, IV, 11, 21). 3.º *A titolo religioso*. Secondo Filone (de Legat. ad Caium) e Tertulliano (Apol. 24), era concesso agli stranieri abitanti in Roma d'adorare i loro Dei secondo i proprî e consueti riti, *more patrio*, nè più nè meno che come si ha della nostra epigrafe. Anche Marciano (l. c. § 1), pare del medesimo avviso quando scrive: *Sed religionis causa coire non prohibetur, dum tamen per hoc non fiat contra SCtum quo illicita collegia arcentur*. Se non che alcuni pensano diversamente, e credono doversi queste parole interpretare

---

(1) L'aureo libro del Mommsen, intorno ai collegi e sodalizi serve di fondamento a ciò che dei medesimi diremo, dal quale non ci allontaniamo se non in parte e forse solo apparentemente.

come se fosse permesso banchettare e fare sacrifici soltanto nel senso anzidetto, quando cioè i *tenuiores* si radunavano una volta al mese per deporre la loro stipe mensile. A me par poco probabile. Le accoglienze che i culti orientali e specialmente gli arcani terrori delle loro iniziazioni simboliche avevano trovato non dico nel facile volgo, ma nel Senato stesso e negli imperatori (l'imperatore filosofo M. Aurelio fu talmente atterrito dalla guerra dei Marcomanni *ut undique sacerdotes acciverit, peregrinos ritus impleverit*, Capitol. 13. Cfr. Orelli, 844) rendevano troppo difficile, per non dire impossibile, come la proscrizione delle loro divinità, così la proibizione di radunarsi insieme alle persone che a quelle si consecravano. Laonde potremmo quasi senza pericolo di errare affermare che Roma, la città sacrosanta, *civitas sacrosancta* (Apul. Met. XI, fin.), siccome tutto ebbe per dio fuorchè l'unico Dio, così tutte le religioni approvò, fuorchè l'unica Religione, la Cristiana; e sarebbe vero quello che fu detto di Traiano, che cioè abbia proibito tutti i collegi fuorchè quelli che si univano a titolo di religione: *Sodalitates vetuit exceptis quae religionis nomine coibant* (Grot. l. c.). A questa conseguenza ci conducono le iscrizioni trovate in cui si parla di riti stranieri, e specialmente la nostra, nella quale non si tratta di stipe, non di sepoltura, ma unicamente di cerimonie appartenenti al culto, unite, come è da credersi, a convegni notturni, *ante diem*. Nè vale il dire che se la legge s'intendesse come noi l'intendiamo sarebbe assurda, essendovi tale eccezione — *dum tamen non fiat contra SCtum, quo illicita collegia arcentur* — che valga a renderla inutile, perchè anzi le eccezioni confermano la legge, come la confermerebbe l'altra 2. D. de extr. crim. XLVII, 11, *sub praetextu religionis, vel sub specie solvendi voti coetus illicitos nec a veteranis tentare oportet*; chè quando dice *sub praetextu religionis*, c'indica chiaramente non esser proibito il radunarsi a scopo di religione, ma soltanto per finzione.

Tuttavia non vogliamo negare l'esistenza di alcune leggi che proibivano alcune riunioni, dette *eterie*, di cui in più luoghi parla Plinio; ma ciò era stato causato, o per sospetti, o per abusi che in esse si commettevano, non per puro scopo religioso. « A te è venuto in mente, scriveva al citato autore Traiano, che come *molti altri*, così possa permettersi e stabilirsi anche il collegio dei Fabbri; ma ricordiamoci che *questa provincia e massimamente le città* sono infestate da simili fazioni, laonde *quodcumque nomen ex quacumque causa dederimus iis qui in idem contracti fuerint, Haeteriae quamvis breves fient* (X, 43). Ora è chiaro che se Traiano voleva che non fosse approvato il collegio dei Fabbri, era solo perchè sarebbe degenerato in fazione od eteria nel peggior senso della parola, o per nefandità che potessero commettere, o perchè uniti insieme sarebbero facilmente stati di pericolo alla repubblica; nel qual ultimo senso, riconosciuto anche dal Mommsen l. c., Marciano riferisce la legge che proibiva di iscriversi a più di un collegio. Ad ogni modo, non ostante le leggi, l'Impero romano, e ce l'attesta Plinio stesso, era pieno anzi vessato da simili collegi; ed ultimamente in Roma è apparso un decreto dell'anno 227, ove si parla di un *collegium magnum arkarum divarum Faustinarum cet.*, in cui i *magistri quinquennales* danno facoltà ad un tal Geminio Eutichete di fabbricare una *memoriola* in un terreno di proprietà del sodalizio. Il Mommsen avverte che in *massima* non si ammettevano nella capitale corporazioni, e che quella citata dalla nostra lapide deve considerarsi più come opera pia che come *collegium* nel senso vero e proprio della parola (Bull. dell'Ist. 1887, p. 203). Noi aggiungiamo che per costituirsi simili collegi si richiedeva l'approvazione del Senato, come ne fan fede le leggi anzidette, l'autorità di Plinio, ed epigrafi evidentemente certe, come quella della *postulazione* dei Ciziceni, i quali chiedevano *ut corpus quod appellatur neon et habeant in civitate sua* (si era dun-

que già costituito) *auctoritate amplissimi ordinis confirmetur* (Eph. epigraf. II, p. 827, III, p. 156). Era dunque necessaria per qualunque collegio o corporazione, sia che fosse di artigiani, sia che si facesse a titolo funeraticio, sia che a scopo religioso, la sanzione del governo, come nei nostri tempi l'*exequatur*, e chi questa non avea, era, secondo Ulpiano, soggetto alle pene medesime di chi occupa a mano armata i luoghi pubblici ed i templi, la relegazione, cioè, la morte e tutti gli orrori dell'anfiteatro (Dig. XLVII, 22, 2. Coll. illic.) (1). Il quale *exequatur* a nessuno in massima fu negato fuorchè ai Cristiani, se si toglie per questi il diritto di raccogliersi a titolo di funeraticio, e a qualche ceto particolare per scandali commessi, come nei misteri d'Iside per l'attentato di Mundo sotto l'impero di Tiberio; per la quale cagione i sacerdoti complici del delitto furono crocefissi, il tempio abbattuto ed il simulacro della Dea gettato nel Tevere. Benchè non andò sempre così, chè riedificato in seguito il tempio e poi bruciato, fu di nuovo risarcito da Domiziano e frequentato ed abbellito da Commodo, Caracalla, Severo Alessandro, Diocleziano e Massimiano (Lanciani, Bull. della Comm. Arch. com. di Roma 1883, p. 33). Le medesime società operaie, benchè, come egregiamente nota il dottissimo Mommsen, in Roma in *massima* non fossero ammesse, perchè molto pericolose, pure si trovano stabilite, come quelle dei fornai, dei barcaiuoli del Tevere, dei Scribi (Martial. VIII, 38), insieme ai collegi salutari, dei giovani, Augustali ecc.

I quali collegi erano più numerosi di quel che si possa pensare, chè per restringermi alle scoperte fatte nella sola Italia e descritte nelle Notizie degli Scavi ecc. in questi ultimi

---

(1) Questa legge per altro l'abbiamo ancora in Cicerone ad Quintum XI, 3, in cui dice *factum esse Sctum ut sodalitates decuriatique discederent; lex de his ferretur, ut qui non discessissent, ea poena quae est de vi tenerentur.*

anni, molti ne troviamo fra sacri e profani, come i collegia Nautarum 1877, p. 233, Liberi Patris et Mercurii Negotiantium cellarum Vinariarum Novae et Arruntianae 1878, p. 66, Collegium salutare Fortunae reducis 1879, p. 268, Collegium Detrofororum, 1880, p. 355, Dianae de domo publica, p. 289, Fabrum tignariorum Ostiensium, 472, Fabrum 1881, p. 68, Fabrum civitatis Volsiniensis 1882, p. 316, Can[n]oforum 1882, p. 402. Similmente troviamo un corpus Mensorum frumentariorum, Adiutorum, et Exceptorum Ostiensium 1880, p. 470, Corpora Mensorum, Frumentariorum et Urinatorum 1881, p. 115, Corpus Pistorum Ostiensium et Portuensium p. 116; e così, per farla finita, si nominano i Cultores Herculis et Imaginum Caesaris 1885, i Sodales Calcarenses 1887, p. 13, ed i Sodales Geniales 1880, 355. La politica dunque combattè ma non distrusse questo costume inveterato d'associazioni che si trovava in tutto l'Impero Romano; anzi, come avviene sovente quando le consuetudini si mettono in lotta coll'autorità, questa ne rimase vinta. E ad esempio delle associazioni che il governo autorizzava per il servizio dello Stato e per il bene pubblico, si videro da per tutto uomini di un medesimo mestiere, di un medesimo rione e d'una medesima via, adoratori di un medesimo dio, negozianti di un medesimo paese, peregrini devoti di una medesima patria divinità, musici, attori, buontemponi, radunarsi e stringersi insieme con vincolo comune di mutua assistenza, religione e piaceri. Non basta: i sodalizi, come nel nostro medio evo, divennero anche un mezzo per concorrere alle pubbliche dignità; e purchè vi appartenessero, anche i liberti e i servi potevano ambire le cariche del municipio riservate ai soli ingenui (Cfr. Guidobaldi, Decreto dei cultori di Ercole, p. 9). Quindi non fa meraviglia se ai tempi di Commodo il giureconsulto Tarrunteno Paterno ricordi ben trentadue collegi di soli artefici militari (Dig. l. l., tit. 6, §, ult.), ed una legge di Costantino annoveri non

meno di trentacinque corporazioni di arti e mestieri civili con immunità dalle *prestazioni* personali (Cod. Theod. l. XIII, tit. 4, leg. 2). Pare dunque che siffatte paganiche corporazioni religiose non fossero del tutto essenzialmente soppresse, se non quando da Teodosio i loro beni furono tolti per far fronte alle domestiche spese: « Omnia opera quae Frediani, quae Detrofori, quae singula quaeque nomina, et professiones gentilitiae tenuerunt epulis vel sumptibus deputata, fas est hoc errore submoto compendia domus nostrae sublevare » (Cod. Theod. de Pagan. et templ. l. 20. Cfr. Garzetti, Della condizione di Roma e d'Italia ecc., vol. I, p. 262-270).

Laonde io credo poter conchiudere che i Collegi ed i Sodalizî, non ostante le leggi emanate contro di loro dal tempo della repubblica in poi, continuassero a sussistere, anzi a moltiplicarsi durante l'Impero; chè Traiano stesso, come si rileva dalla testè citata lettera, non distrusse quelli esistenti, soltanto non permise che se ne formassero dei nuovi; e se per causa della natura sospettosa d'un qualche imperatore, o per zelo di alcuni magistrati, fosse loro proibito di radunarsi, si tenevano ascosi durante il pericolo, per venir fuori in seguito con maggior audacia. Inoltre, siccome le leggi a titolo di religione non proibivano di radunarsi — *religionis causa coire non prohibentur* — e siccome permettevano ai più poveri, *tenuioribus*, raccogliersi per trattare dei funerali, sotto l'una o l'altra ragione potevano anche nei tempi più pericolosi tenere le loro radunanze. I Cristiani certamente le tenero sempre, chè sin dai tempi apostolici si raccoglievano insieme per celebrare i divini misteri il giorno di domenica, *κατὰ κυριακὴν Κυρίου. Διδαχὴ XIV, Act. XX, 7*. L'uso fu continuato sotto il sospettoso Traiano, come ne fa fede S. Ignazio nella lettera a quei di Magnesia, e Plinio dianzi citato. E che giammai, se non forse per circostanze eccezionali, l'avessero smesso, ne dà una prova evidente S. Giustino,

il quale, come se mai non ci fosse stata alcuna proibizione, confessa apertamente dinanzi agli Imperatori ed al Senato, che nel dì del Sole (Domenica) tutti quelli che abitavano nella città e nei villaggi circonvicini convenivano in un sol luogo per celebrare il divin sacrificio (Apol. II). Verso la metà del secolo III, l'epicureo Celso rimprovera ai Cristiani di tenere riunioni clandestine, *sforzandosi in tal modo*, dice Origene, *di muovere vieppiù l'odio dei gentili contro le nostre cene, che dai fedeli sono agape appellate, come se fossero introdotte per apportar danno alla repubblica*. Che più? Anche quando infieriva la persecuzione le celebrarono. *Discacciati dalla città, da tutti perseguitati ed oppressi, celebrammo le sante feste. In qualunque luogo noi fummo, e nel campo e nella solitudine, e nella nave, e nella stalla, e nella prigione, noi fummo come in un tempio, e facemmo le sacre adunanze* (S. Dion. Aless. pr. Euseb. H. E. VII, 22). Se non che non solo di giorno si facevano, ma anche di notte; ed eccone una testimonianza di Tertulliano, il quale scrivendo alla moglie ci lasciava insieme in brevi tratti descritta la fede e la carità dei primi cristiani: *Qual gentile lascerà mai che la sua donna cristiana giri per i vicoli ed entri nei più poveri tugurii, e si levi di notte per intervenire all'adunanza, e porti l'acqua per lavare i piedi ai santi, e venendo qualche cristiano forestiere gli dia l'ospitalità in casa sua?* (Lib. II, 4).

VI. — *Partu ante diem X acci(pito)*.

Che cosa vogliasi propriamente significare con queste parole, confesso che non mi è riuscito ancora trovarlo. Questo è proprio il caso di ripetere il noto proverbio: *in cauda venenum*. Tuttavia, supponendo nella frase qualche involontaria ellissi, e parecchie ne abbiamo dovute supplire, proporrei di leggere (*fetum a*) *partu ante diem X acci(pito)*. Il qual supplemento troverebbe la sua ragione nel seguente luogo di Plinio VIII, 51: *Suis fetus sacrificio die V purus est*; o me-

modo sembrandomi nostrale cercai di scoprirne la provenienza, e la trovai nell' Oriente e propriamente in Eliopoli della Siria. Ne parla un tal Damasceno, vale a dire Siro anch'esso, nella vita del filosofo Isidoro τὸν δὲ Γενναῖον Ἡλιοπολίται τιμῶσιν ἐν Διὸς ἱδρυσάμενοι μορφὴν τινα λέοντος (Phot. Bibl. Rothom., 1653, p. 1063, cod. 242). Questo nume che nel tempio di Giove è adorato in forma di Leone ritto, non si dovea veramente chiamare Genneo, essendo questo un soprannome, e nient'altro che un attributo del Leone, *generoso*, come il Ζεὺς nel cui tempio si adorava, non era in lingua loro altro che il Baal grecizzato, nello stesso modo che il Behelepharo della nostra epigrafe trasportato in Roma si è convertito in Giove. Nè si creda che ciò sia una semplice congettura priva di fondamento, no. Eliopoli era una città eminentemente semitica, ed ora si nomina appunto da Baal: è Baalbek, una delle più illustri città della Siria. Ma lasciando agli eruditi il compito di decidere se il mostro leonticefalo sia proprio di Baal, ovvero di Mitra secondo il Montfaucon, E. Q. Visconti, Felice Layard, C. L. Visconti; oppure di Eone secondo Zoega e Platner (cfr. Layard. Mem. sur un Basril. Mithr. Ann. 1841, p. 170 segg. C. L. Visconti, Ann. 1864, p. 149, segg.) a proposito di due di queste rappresentazioni scoperte ad Ostia (1); e

(1) A proposito della lite insorta fra il Visconti, il Zoega ed il Platner, giova tener conto di una osservazione, ed è che se veramente i due mostri leonticefali furono trovati in uno speleo mitriaco, non c'è nulla o poco da opporre; essi sarebbero con grandissima probabilità appartenuti al culto di Mitra; ma se per contrario tal provenienza non è ben certa, ovvero fossero sporadici, la ragione apportata da E. Q. Visconti, tolta dallo scoliaste di Stazio, non persuade gran fatto. Chè quando questi dice: *Eius (Mithrae) simulacrum fingebatur reluctantis tauri cornua retentare*, dietro i monumenti scoperti noi sappiamo che parla bene. Ma quando vuole aggiungere per spiegare: *erat autem ipse sol leonis vultu cum tiara prisco habitu utrisque manibus, ceu diximus, bovis cornua comprimens*, dietro i monumenti medesimi conosciamo che egli la sbaglia. Il dio Mitra nel

passandomi della vera origine della seconda parte di cui è composta la voce di Behelepharo, conchiudo che mi sembra più probabile che esso sia in tal guisa chiamato da un luogo dei Filistei, Cananei, Fenicii a noi sconosciuto, e che potrebbe essere Epher od Epher (III, Reg. IV, 1.) o altro simile; allo stesso modo che troviamo Baal-tsidon, Baal-tars, Baal-tsur, cioè Baal di Sidone, Baal di Tarso, Baal di Tiro, ed insieme Baal-gad, Baal-thamer, Baal-lhat, Baal-peor per significare i Baalim di altre città. Anche altre epigrafi si trovano che prendono nome da qualche città e da Baal, come ne fan fede un *Deus Belatucadrus*, un *Iuppiter Balmarcodes*, un Ζεὺς ΒΕΛΣΟΥΡΑΟΣ ed un ΘΕΟΣΒΕΕΑΜΑΡ d'una lucerna (Marucchi l. c.), che è forse o il Balmarcodes sopra citato o il Θεὸς Βεελμαρνός di Gaza e specialissimo nume dei Filistei (Vita S. Porphy. Gaz. Ep. c. 9, 19. Act. SS. l. 4, p. 655).

Finalmente, per dire una parola anche della provenienza, benchè del tutto sporadica, pure il luogo ove inscientemente o per ignoranza fu gettata, e per buona ventura raccolta l'insigne lapide, ci mostra chiaramente che essa proviene da quella catena di colline, fuori di porta Portese, che in altri tempi ci diede altri monumenti spettanti a culti di rito esterno

---

modo con cui egli ce lo descrive è sempre rappresentato in forma umana, e forse il suo errore proviene da ciò che asseriva Porfirio (de Abst. IV, 39) dei diversi iniziati, che cioè prendevano secondo il grado le sembianze degli animali, e. g. di sparviere, leone, aquila... quando a questo nume si consacravano. Per il contrario starebbe per il Platner e il Zoega l'autorità di Sanconiatone presso Eusebio (Praep. Evang. Colon. 1688, p. 38), il quale descrive Eone con quattro ali, precisamente quante per avventura ne hanno i descritti monumenti di Ostia. Ma anche di ciò credo non dover fare gran caso, potendo anche diverse divinità essere rappresentate allo stesso modo, conservando però quell'impronta ideale o nazionale che a ciascuna in particolare fu assegnata, come la conservano precisamente i monumenti leontocefali di Ostia e quello Babilonese (semitico non persiano) descritti e rappresentati nei Monum. dell'Istituto Germanico, vol. III, tav. 36, n. 1, 2, 3.

ed orientale, come, per passarmi dei Cristiani e degli Ebraici, il Palmireno (C. L. Visconti, dei Scavi della villa Bonelli, anno 1860, p. 415 segg.), il Cartaginese per la presenza della dea Tanit nella villa Iacobini (De Feis, Scoperte archeologiche sulla Via Portuense. Roma 1885; Le Blant, *Compte rendu etc.*, 1885, p. 355) (1); il Caldaico e Persiano per i nomi di Tabita e Bagate, come si rileva dalla seguente epigrafe scoperta nella vigna medesima (Gatti, *Bull. della Comm. Arch. com.* 1886, maggio).

FLAVIA TABI  
TA FLAVIO AVG  
LIB. BAGATI  
CONGI (sic) BENE  
MERENTI  
FECIT.

LEOPOLDO DE FEIS *Barnabita.*

## L'ARTE DEI GIUDICI E NOTAI DI FIRENZE ED IL SUO STATUTO DELL'ANNO 1566 (2)

I. — È noto che in Firenze non furono ordinati a corporazione solo quelli tra i cittadini che attendevano ad un mestiere od esercitavano il commercio, ma anche quelli che professavano arti liberali, come i medici e speziali, i giudici

(1) Debbo al ch. Comm. Le Blant il significato della rappresentazione dell'anello d'oro da me descritto nella relazione citata e lasciata in dubbio. Essa è poco diversa da quella pubblicata dal Garrucci (*Storia dell'Arte Crist.* tav. 477, n. 49) e dal medesimo tenuta come cristiana.

(2) Fu mio intendimento di dare notizia della redazione più antica di statuti che ci sia pervenuta dell'a. dei g. e n., non già di presentare uno studio completo intorno a tale statuto, ed alle attinenze che esso può avere colle redazioni statutarie anteriori.